



Al Decreto Legge 4 agosto 1993, n. 274, emanato in adempimento degli obblighi derivanti dall'esito referendario, sono state mosse diverse critiche; è ormai certo che, all'atto della conversione in legge, esso subirà una considerevole revisione.

Considerata la fluidità della situazione e l'accavallarsi delle proposte di modifica, è arduo prevedere l'esito finale. Per fornire un quadro degli orientamenti aggiornato alla data di chiusura di questo numero di Biologia Ambientale, pubblichiamo pertanto -oltre al testo del decreto legge- le proposte di modifica già avanzate dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

AGENZIA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

(GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
serie generale - n. 182 del 5-8-1993)

DECRETO LEGGE 4 agosto 1993, n. 274

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali:

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni

pubbliche in materia di tutela dell'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico-scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici simili dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. In sede di prima applicazione per l'anno 1992, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e

1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disciplina dei controlli ambientali

1. In attesa delle leggi regionali previste dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare non oltre il 31 dicembre 1993, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

2. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali già adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche. Le regioni provvedono al trasferimento delle conseguenti risorse finanziarie. Le regioni possono individuare le strutture tecnico-scientifiche di ausilio per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale trasferito è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Con atto d'indirizzo e coordinamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà stabilita la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le unità sanitarie locali e quelle delle province.

3. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi

importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CONSO
93G0355

PROPOSTE DI MODIFICA DEL DECRETO LEGGE 274/93 AVANZATE DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

ART. 01.

*(Attività tecnico-scientifiche
per la protezione dell'ambiente).*

1. Ai fini del presente decreto, le attività scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro consistono:

a) nella collaborazione alla promozione della ricerca sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali e di dati statistici, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

c) nell'informazione al pubblico sullo stato dell'ambiente anche mediante la promozione delle attività di divulgazione e di formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione agli organi competenti di proposte e pareri concernenti la normativa tecnica, gli standard di qualità e le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente nelle aree naturali protette, nonché dell'ambiente marino e costiero;

e) nelle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale nonché nell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del

marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di *auditing* in campo ambientale;

g) nella verifica tecnica dell'efficacia delle leggi e di altre disposizioni normative in materia ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nella valutazione e prevenzione dei rischi rilevanti connessi ad attività produttive, ivi inclusi le autorizzazioni e i controlli in materia di uso pacifico dell'energia nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni;

l) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche connesse alla valutazione di impatto ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di medicina del lavoro e di igiene e sanità pubblica.

ART. 02.

(Funzioni amministrative delle province).

1. Sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di interesse provinciale di controllo ambientale, nelle materie di cui all'articolo 03, comma 2, ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma, e fatto salvo l'esercizio della potestà legislativa regionale prevista dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le province si avvalgono delle strutture tecniche provinciali delle Agenzie di cui all'articolo 03, concorrendo alle relative spese di funzionamento nei limiti e secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione stipulata con le regioni e con le Agenzie interessate.

ART. 03.

(Agenzie regionali e delle province autonome).

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d), g) ed h), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono con proprie leggi Agenzie articolate in strutture tecniche operanti di norma su base provinciale, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale ed amministrativa, nonché adeguate risorse finanziarie. Le Agenzie svolgono altresì le ulteriori attività eventualmente loro attribuite dalle regioni e dalle province autonome.

2. Per l'esercizio delle competenze in materia di controlli previste dalle leggi contro l'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, compresi i controlli

finalizzati alla salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, i soggetti competenti si avvalgono delle Agenzie di cui al comma 1.

3. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, il supporto tecnico.

4. Con le leggi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri e le modalità per trasferire alle Agenzie il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle unità sanitarie locali, già adibiti alle attività di cui al comma 1, e dei presidi multizonali di prevenzione, prevedendo la conseguente riduzione delle relative dotazioni organiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì al trasferimento alle Agenzie delle corrispondenti risorse finanziarie.

5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni e dalle province autonome tra i soggetti interessati, sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di controllo ambientale di cui all'articolo 01, comma 1, lettera h), ai fini dell'esercizio delle funzioni del Ministero dell'ambiente, nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

d) le attività di consulenza e supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente elementi tecnici e documentali per la predisposizione della

relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'ANPA stipula con le Agenzie di cui all'articolo 03 apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle medesime Agenzie, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282. Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con altri enti e istituzioni pubbliche di ricerca.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le prescrizioni da questa adottate nell'esercizio delle sue funzioni.

6. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro, che può essere aggiornato nel corso dell'anno».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«ART. 1-bis.

(Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale).

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale e delle risorse impiegati presso le suddette commissioni e i suddetti comitati per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico-scientifico.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1 trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi possono, alla scadenza dell'incarico, esse-

re inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA nel limite dei posti vacanti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, i compiti di supporto tecnico dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, relativi alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica, sono attribuiti all'ANPA.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. Le risorse stanziare dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della citata legge n. 67 del 1988, e dell'articolo 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per le finalità di cui al presente comma, sono conseguentemente trasferite all'ANPA. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. A decorrere dalla stessa data la Direzione per la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA secondo le modalità individuate nel medesimo regolamento.

6. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 1-ter.

(Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

1. L'ANPA ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente nonché al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri, aventi comprovata competenza tecnico-scientifica e adeguata esperienza nei settori di competenza dell'Agenzia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente. In sede di prima applicazione il consiglio di amministrazione è integrato da due membri nominati dal consiglio di amministrazione dell'ENEA, di cui uno in rappresentanza del-

l'ENEA-DISP;

b) il direttore generale, scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica e manageriale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.

5. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla disciplina generale della organizzazione e del funzionamento dell'ANPA. Il regolamento definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia tenendo conto delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA.

ART. 1-quater.

(Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA).

1. La dotazione organica dell'ANPA è definita ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 5.

2. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità e concorsuali di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

3. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 100 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, può provvedere a ricoprire posti in organico anche mediante inquadramento a domanda di personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, delle unità sanitarie locali e di altre amministrazioni pubbliche. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

4. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 2, lettere a) e c), e al comma 3 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

5. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 2, lettere a) e c), e del comma 3 del presente articolo compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«ART. 2-bis.
(Norma transitoria).

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'articolo 03, comma 1.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: "delle quali una per la prevenzione ambientale" e "e del Ministero dell'ambiente";

b) al comma 2, lettera f), è soppresso il numero 1);
 c) al comma 4, le parole: "congiuntamente dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero della sanità che si avvale".

ART. 2-ter.
 (Disposizioni finanziarie).

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui

agli articoli 1-bis e 1-quater, comma 4, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

NUOVA PROPOSTA DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ARTICOLO 03

Sostituire l'articolo 03, con il seguente:

ART. 03
 (Agenzie regionali e delle province autonome)

1. Per lo svolgimento delle attività (di interesse regionale) di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d), g), h), i) e l), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono con proprie leggi Agenzie articolate in strutture tecniche operanti su base provinciale o subprovinciale, assicurando loro autonomia tecnico-scientifica e gestionale, nonché adeguate risorse finanziarie. Le Agenzie svolgono altresì le ulteriori attività eventualmente loro attribuite dalle regioni e dalle province autonome ai fini del supporto alle proprie competenze in materia ambientale.

2. La legge regionale attribuisce alle Agenzie le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature, la gestione e la dotazione finanziaria dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di controllo e di prevenzione, nonché di pervenire ad una idonea strumentazione, dotazione tecnica e di organico, le regioni e le province autonome provvedono:

- a) a definire l'ambito territoriale delle strutture tecniche delle Agenzie;
- b) ad organizzare in apposito servizio territoriale per la prevenzione il personale, i laboratori, le attrezzature delle unità sanitarie locali adibite ai controlli ed alla

prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro, riorganizzando di conseguenza i restanti servizi tecnici, e a trasferire tale servizio alle Agenzie con la relativa dotazione finanziaria assicurandone, di norma, l'operatività nel medesimo ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;

c) ad assicurare modalità di coordinamento, di collaborazione e di integrazione fra le strutture tecniche provinciali o subprovinciali delle Agenzie e i servizi territoriali per la prevenzione nonché le modalità di collaborazione tra le citate strutture e servizi e i servizi tecnici delle unità sanitarie locali;

d) a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione dei comuni da parte delle strutture tecniche provinciali o subprovinciali e dei servizi territoriali delle Agenzie.

4. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3.

5. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2-bis sopprimere il comma 2.